


N. 01659/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 03892/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3892 del 2014, proposto da:

Marta Rampino, Emanuele Andrea Stifanelli, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Antonio Rampino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, in piazza Municipio 64;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Federico II di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11, CINECA Consorzio Interuniversitario;

*nei confronti di*

Silvia Parente, non comparsa;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del bando di concorso emanato dall'Università degli Studi Federico II di Napoli per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia,

del D.R. n. 315/2014, della graduatoria unica nazionale pubblicata il 12 maggio 2014 nella parte in cui i ricorrenti si sono collocati in posizione successiva all'ultimo posto utile;

- nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi ad essere ammessi al predetto corso di laurea con iscrizione anche in soprannumero e per la condanna delle intimate amministrazioni al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Federico II di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- i ricorrenti impugnano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 indetto con D.R./2014/315 del 7 febbraio 2014 nella parte in cui non risultano ammessi siccome collocati oltre l'ultima posizione utile;

- all'odierna udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha rinunciato al primo motivo di gravame che attiene alla collocazione dei candidati in

- sede concorsuale nelle diverse aule secondo il criterio anagrafico;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
  - la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
  - l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;
  - in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella

graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: *‘La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati’*;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che:

l'art. 65 comma 3 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di acquisire presso l'amministrazione intimata una relazione dettagliata di chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia che chiarisca precisamente:

1) con quali modalità è stata effettuata l'identificazione dei candidati; 2) se le schede anagrafiche compilate dai candidati o le rispettive carte di identità siano state o meno tenute esposte sui banchi durante il corso dell'espletamento della prova; 3) se e quali informazioni riferite ai candidati risultavano visibili per il tramite della finestra trasparente apposta sulla busta contenente il modulo risposte; 4) chi ha provveduto al ritiro delle buste anagrafiche e di quelle contenenti i moduli di

risposta ai test, quali siano stati gli accorgimenti adottati per l'assemblaggio e la relativa conservazione; 5) se e in quale modo al termine della prova ed all'atto della consegna del materiale siano stati identificati i candidati.

- occorre altresì acquisire a cura dell'intimata amministrazione (MIUR – Università degli Studi “Federico II” di Napoli) copia dei verbali della commissione e delle sottocommissioni afferenti alla selezione concorsuale;
- gli atti richiesti saranno depositati entro e non oltre giorni 30 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- quanto alla domanda cautelare, sussistendo il *periculum in mora*, deve disporsi l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea prescelto per l'anno accademico 2014/15;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):

- ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Università degli Studi Federico II di Napoli di ottemperare all'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione;
- accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti in sovrannumero al corso di laurea prescelto per l'anno accademico 2014/15;
- spese cautelari compensate;
- fissa l'udienza pubblica del 18 marzo 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre  
2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)